



Regione Lombardia

DECRETO N. 1240

Del 08/02/2022

Identificativo Atto n. 594

PRESIDENZA

Oggetto

RIDETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLO SCONTO SUGLI ACQUISTI DI BENZINA E DEL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CON OBBLIGO DI SOSPENSIONE DELLA STESSA SIA PER LA BENZINA CHE PER IL GASOLIO, A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI LOMBARDI AL CONFINE CON LA SVIZZERA, AI SENSI DELLA L.R. 28/1999, A DECORRERE DAL 12 FEBBRAIO 2022.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

VISTA la normativa vigente e precisamente:

- l'articolo 3, comma 15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misura di razionalizzazione della finanza pubblica";
- l'articolo 10, comma 1, lettera p), della legge 13 maggio 1999, n. 133 "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale";
- la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 "Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine" e successive modificazioni e integrazioni;
- la l. 4 dicembre 2008, n. 189 di conversione del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, che all'art. 2-ter detta disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione a decorrere dal 1° gennaio 2009;

VISTA la d.G.R. 21 giugno 2021, n. 4926, "Determinazioni in merito all'iniziativa Sconto carburante mediante introduzione della Mobile App quale nuova modalità per la fruizione del beneficio della riduzione sui rifornimenti di benzina e di gasolio, a favore dei cittadini residenti nei comuni individuati dai provvedimenti regionali - legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28", con la quale, tra l'altro, la Giunta regionale:

- ha approvato l'Allegato A) "Disposizioni attuative della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, "Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio", a seguito dell'introduzione della Mobile App Sconto Carburante quale strumento per ottenere lo sconto sui rifornimenti di benzina e gasolio per autotrazione", parte integrante e sostanziale del medesimo atto, in cui si definiscono le principali procedure relative all'applicazione della stessa legge regionale 28/1999;
- ha demandato al dirigente della competente struttura tributaria regionale l'adozione degli atti necessari alla riattivazione dello sconto sui rifornimenti di carburante al verificarsi delle condizioni previste dalle normative statali e regionali citate in premessa nella misura massima possibile;

VISTA la D.G.R. 23 novembre 2021 n. 5549 in materia di trattamento dei dati personali in esito alla consultazione con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;



Regione Lombardia

VISTO il d.d.U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali 23 febbraio 2021, n. 2371, con il quale si è proceduto a sospendere la misura destinata ai cittadini residenti nei comuni lombardi al confine con la Svizzera, ai sensi dell'art. 2, comma 2bis della l.r. 28/1999, con decorrenza 1° marzo 2021;

VISTO altresì il d.d.U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali 24 novembre 2021, n. 16083, con il quale è stata riattivata la misura, con decorrenza 27 novembre 2021, limitatamente ai rifornimenti di **benzina** effettuati dai cittadini lombardi residenti nei comuni ubicati nella fascia A di confine con la Svizzera;

DATO ATTO che la vigente misura dello sconto alla pompa sui carburanti per autotrazione, ai sensi del citato d.d.U.O. Tutela delle Entrate Regionali 24 novembre 2021, n. 16083, è così determinata:

Per la **benzina**

- **Fascia A:** da 0,000 a 10,000 Km sconto pari a **0,02** euro/litro
- **Fascia B:** da 10,001 a 20,000 Km **Sospesa**

Per il **gasolio**

- **Fascia A:** da 0,000 a 10,000 Km **Sospesa**

CONSIDERATO che la misura deve essere adeguata, ai sensi dell'art. 2-ter, del D.L. 7 ottobre 2008 n. 154, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 4, della legge 4 dicembre 2008 n. 189, nonché dall'art. 1, comma 4, del D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009, di attuazione del citato art. 2-ter, a condizione che il prezzo finale praticato nei territori dei Comuni coinvolti dalla misura non risulti inferiore a quello praticato in Svizzera e se, come disposto dall'art. 2, comma 2-bis della legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28, la differenza di prezzo ordinario, la cui rilevazione è effettuata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dello stesso D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009, di norma trimestralmente dall'Ambasciata d'Italia presso la confederazione Elvetica, sia superiore a 0,05 euro per litro;

VISTA la comunicazione dell'Ambasciata d'Italia presso la confederazione Elvetica del 25 gennaio 2022, concernente la rilevazione del prezzo ordinario della benzina e del gasolio effettuata in pari data ai sensi del richiamato art. 1, comma 2, del D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009;

VISTA la rilevazione, come certificata (<https://dgsaie.mise.gov.it/>) ai sensi della



Regione Lombardia

d.G.R. 21 giugno 2021, n. 4926, in ordine al prezzo medio di benzina e gasolio per autotrazione praticato presso gli impianti di distribuzione aderenti al circuito Sconto Carburante;

CONSIDERATO che il prezzo medio certificato dall'Ambasciata d'Italia presso la confederazione Elvetica è risultato pari a 1,767 euro per la benzina e 1,770 euro per il gasolio e che il prezzo medio certificato dalla fonte dati del Ministero per lo Sviluppo Economico è risultato pari a 1,797 euro per la benzina e 1,667 euro per il gasolio;

VERIFICATO che la differenza del prezzo medio ordinario tra la confederazione Elvetica e lo Stato Italiano risulta pari a (+) 0,030 euro per la benzina e (-) 0,103 euro per il gasolio e che, quindi, il prezzo praticato in Lombardia è superiore a quello praticato in Svizzera solo per la benzina;

RICHIAMATA la d.G.R. 1° dicembre 2000, n. 2400, con la quale, a seguito degli esiti del primo periodo di vigenza della misura, sono state individuate le attuali due fasce di sconto A e B, rispettivamente, distanti dal confine con la Svizzera da 0,000 a 10,000 Km e da 10,001 a 20,000 Km, ed è stato attribuito per ciascuna fascia lo sconto praticabile per litro sull'acquisto del carburante per autotrazione, mantenendo tra la Fascia A e la Fascia B una differenza di prezzo pari a 0,08 euro, ai sensi dell'art. 1, della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28.

ACCLARATA, per le motivazioni sopra esplicitate, la necessità di adeguare, per la benzina e per il gasolio, lo sconto rideterminandone, come segue, la relativa misura mediante sospensione sia per la benzina che per il gasolio sino a quando, nel rispetto delle citate norme statali e regionale, la differenza del prezzo medio ordinario tra la confederazione Elvetica e lo Stato Italiano non ne consentiranno la riattivazione:

Per la **benzina**

- **Fascia A:** da 0,000 a 10,000 Km **Sospesa**
- **Fascia B:** da 10,001 a 20,000 Km **Sospesa**

Per il **gasolio**

- **Fascia A:** da 0,000 a 10,000 Km **Sospesa**



Regione Lombardia

DATO ATTO che ai sensi della d.G.R. 21 giugno 2021, n. 4926, con particolare riferimento al punto 8 del relativo allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, la settimana contabile ha inizio nel giorno di sabato e termina il venerdì successivo;

RITENUTO di fissare nel giorno 12 febbraio 2022, in coincidenza del primo giorno della settimana contabile, la decorrenza delle nuove misure come sopra indicate, mantenendo la sospensione sia per la benzina che per il gasolio sino a quando non intervengano variazioni del relativo prezzo medio, tra Italia e Svizzera, tali da giustificare la rispettiva reintroduzione, nel rispetto delle citate norme statali e regionale;

RITENUTO necessario rendere adeguata informazione a tutti i soggetti interessati, con la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul minisito Sconto Carburante di Regione Lombardia e nella sezione Avvisi dell'applicativo in uso ai Comuni interessati dalla misura;

RITENUTO altresì necessario notificare il presente atto:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Roma
- all'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009;
- a A.R.I.A. spa perché provveda ad adeguare alle nuove misure il sistema informatico "Sconto carburante";

VISTA la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. 25 gennaio 2021, n. 4222 per la parte che afferisce alle competenze della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie regionali e alla nomina del dr. Michele Colosimo quale dirigente della medesima Unità Organizzativa,

DECRETA

1. di adeguare, per la benzina e per il gasolio, lo sconto rideterminandone come segue la relativa misura mediante sospensione sino a quando, nel rispetto delle citate norme statali e regionale, la differenza del prezzo medio ordinario tra la confederazione Elvetica e lo Stato Italiano non ne consentiranno la riattivazione:



Regione Lombardia

Per la **benzina**:

- **Fascia A:** da 0,000 a 10,000 Km **sospesa**
- **Fascia B:** da 10,001 a 20,000 Km **sospesa**

Per il **gasolio**:

- **Fascia A:** da 0,000 a 10,000 Km **sospesa**

2. di fissare nel giorno **12 febbraio 2022** la decorrenza della sospensione delle misure;
3. di notificare il presente provvedimento:
 - al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – Roma – nonché all'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009;
 - ad A.R.I.A. spa perché provveda ad adeguare il sistema informatico "Sconto Carburante";
4. in considerazione della portata del presente provvedimento, di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e rendere preventiva ed adeguata informazione ai cittadini, ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti ed alle Associazioni di categoria, ai Comuni interessati, anche mediante pubblicazione del provvedimento sul minisito Sconto Carburante del Portale di Regione Lombardia all'indirizzo internet www.scontocarburante.regione.lombardia.it e nella sezione Avvisi dell'applicativo per la gestione dello Sconto carburante in uso ai Comuni interessati dalla misura;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

IL DIRIGENTE

MICHELE COLOSIMO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge